DECISIONE N. 4/1999 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA SLOVACCA

del 23 dicembre 1999

che modifica il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo europeo UE-Repubblica slovacca

(2000/94/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra [1], firmato a Bruxelles il 4 ottobre 1993, in particolare l'articolo 38 del suo protocollo n. 4,

considerando quanto segue:

(1) nel quadro del regolare funzionamento del sistema di cumulo ampliato, che consente di utilizzare materie originarie della Comunità europea, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Bulgaria, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia, della Turchia, dello Spazio economico europeo, dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, è necessario apportare modifiche alla definizione della nozione di prodotti originari;

(2) è opportuno modificare gli articoli concernenti importi monetari al fine di tener pienamente conto dell'introduzione dell'euro;

(3) nell'elenco delle lavorazioni e trasformazioni previste dal protocollo, necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie, alcune correzioni risultano indispensabili per tener conto, da un lato, dell'evoluzione delle tecniche di trasformazione e, dall'altro, delle situazioni di scarsità di materie prime;

(4) il protocollo n. 4 dovrebbe pertanto essere modificato,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:

1) Agli articoli 21 e 26, il termine «Ecu» è sostituito dal termine «euro».

2) L'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 30*

Importi espressi in euro

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.

2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.

4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e della Repubblica slovacca vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Repubblica slovacca. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in euro.»

3) L'allegato II è modificato nel seguente modo:

a) Il testo relativo alla voce SA 1904 è sostituito dal testo seguente:

«1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati alla voce 1806; — nella quale i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del mais Zea indurata) devono essere interamente ottenuti [1]; — nella quale il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

[1] L'eccezione concernente il mais Zea indurata è applicabile fino al 31 dicembre 2002».

[1] GU L 359 del 31.12.1994, pag. 2.

b) Il testo relativo alla voce SA 2207 è sostituito dal testo seguente:

«2207	Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcool etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; — in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, si può utilizzare l'arac fino al limite del 5 % in volume»	

c) Il testo relativo alla voce SA 57 è sostituito dal testo seguente:

«Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: — di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da ([1]): — fibre naturali o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — i filati di filamenti di polipropilene della voce 5402 o — le fibre in fiocco di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
	— di altri feltri	Fabbricazione a partire da ([1]): — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
	— di altri materiali tessili	Fabbricazione a partire da ([1]): — fili di cocco o di iuta, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	

([1]) Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.»

d) Il testo relativo alla voce SA 8401 è sostituito dal testo seguente:

«ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto (1)	Fabbricazione nella quale il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(1) Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.»			

e) Il seguente testo deve essere inserito fra le voci SA 9606 e 9612:

«9608	Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche, stilografi e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce»	

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1999.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

T. HALONEN